



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 470 c.p.c.

Sospensione del procedimento

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Il procedimento deve essere sospeso a norma dell'articolo 444, quando pende un processo collettivo riguardante l'applicazione della norma corporativa o dell'accordo economico.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 giugno 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-470-sospensione-del-procedimento/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it